



Segnaletica in violazione di legge: chi paga?

3. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DEL PARCHEGGIO

3.1. LA SEGNALETICA VERTICALE

Preso atto della diversità dei concetti e dei contenuti sostanziali del parcheggio e della sosta, si ricorda che i provvedimenti concernenti la predisposizione e la regolamentazione della sosta, devono essere emanati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica dello stato dei luoghi che comprovi la sussistenza delle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade poste a base della decisione adottata, nonché il risultato dell'istruttoria effettuata sulla reale necessità e opportunità di emanare tali provvedimenti.

In mancanza, il provvedimento potrebbe risultare illegittimo per violazione di legge o per eccesso di potere, quantomeno nella figura sintomatica del difetto di istruttoria come ribadito anche con la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0050502 del 16 giugno 2008 avente a oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del Codice

della Strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali.

L'importanza di una corretta e inequivocabile segnaletica stradale trova le sue fondamenta nell'art. 5, comma 3 del codice della strada che attribuisce agli Enti proprietari delle strade il compito di provvedere alla regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali stradali. La segnaletica stradale ha quindi la funzione di rendere note agli utenti della strada le prescrizioni.

Al riguardo è fondamentale ricordare che il termine di sessanta giorni per opporre ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica previsto dall'art. 37 comma 3 del codice, decorre non tanto dalla data di pubblicazione dell'ordinanza istitutiva quanto dall'esposizione della segnaletica che rende operativa l'ordinanza (Ministero dei Trasporti, nota prot. 62795 del 03 luglio 2007).